



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240.

Art. 1 - Ambito di operatività

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11.3.2005, e dello Statuto e del Codice etico dell'Ateneo, disciplina i criteri e le procedure di chiamata presso l'Università degli Studi di Milano dei professori di prima e di seconda fascia, ai sensi degli artt. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, nella formulazione antecedente l'entrata in vigore del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Le procedure di chiamata presso l'Università degli Studi di Milano dei professori di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 5 della l. n. 240/2010, per i titolari di contratto a norma del comma 1 del medesimo articolo 24, come modificato dall'art. 14, comma 6 – decies del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 sono disciplinate dall'apposito regolamento sul reclutamento dei ricercatori tenure track.

Art. 2 - Programmazione e copertura finanziaria

1. Secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 240/2010, il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, assicura la copertura finanziaria per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché della disposizione prevista dall'art. 5, comma 4 lettera d), della medesima legge 240, in coerenza con le risorse destinate a tale scopo in sede di formulazione del bilancio di previsione.
2. Nell'ambito della programmazione, almeno un quinto delle risorse disponibili è vincolato alle chiamate di cui all'art. 18, comma 4, della legge 240/2010.
3. Nell'ambito della programmazione è possibile destinare a procedure valutative per le chiamate di cui all'art. 24, comma 6, della legge 240/2010, sino alla data ivi stabilita, fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo.
4. Gli oneri finanziari conseguenti alla chiamata possono essere assicurati da soggetti terzi, sia pubblici sia privati, nell'ambito di specifici accordi che prevedano un onere non inferiore al costo quindicennale del posto da ricoprire, a norma dell'art. 18, comma 3, della legge 240/2010. Il finanziatore è tenuto a garantire l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte. I posti finanziati ai sensi del presente comma sono banditi ai sensi dell'art. 18 c. 1 della legge 240/2010.

Art. 3 - Attivazione di nuovi posti di professore

1. Le richieste di assegnazione di nuovi posti di professore di prima e di seconda fascia possono essere avanzate dai Dipartimenti, entro le scadenze stabilite annualmente dal Consiglio di amministrazione o quando se ne verifichi la necessità e comunque nei limiti delle risorse a ciò destinate dallo stesso Consiglio ai sensi del precedente art. 2, comma 1. I Dipartimenti avanzano le richieste in relazione alla propria programmazione triennale di fabbisogno di personale, coerente con la programmazione di Ateneo, approvata preventivamente dai rispettivi Consigli con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto, comprendenti i professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori afferenti al Dipartimento.



2. Su ciascuna richiesta, deliberata dal Dipartimento di riferimento e motivata sulla base delle sue esigenze scientifiche e didattiche, deve esprimere il proprio parere, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 37, comma 4, dello Statuto e dell'art. 16, comma 9, del Regolamento generale d'Ateneo, il Comitato di direzione della o delle Facoltà o Scuole alle quali il Dipartimento è raccordato.

3. Il Consiglio di amministrazione, anche tenendo conto dei pareri formulati dai Comitati di direzione delle Facoltà e Scuole, valuta le richieste avanzate dai Dipartimenti coordinandole in un quadro di sistema, nella prospettiva di un impiego razionale delle risorse e nel rispetto dei principi e dei criteri enunciati dallo Statuto.

4. Le richieste definitive di nuovi posti sono approvate dai Consigli dei Dipartimenti interessati nella composizione limitata ai professori ordinari, se riferite a posti di professore di prima fascia, ovvero nella composizione riservata ai professori ordinari e associati, se riferite a posti di professore di seconda fascia, con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

5. In ciascuna richiesta deve essere indicata la modalità di copertura del posto, anche in relazione ai costi relativi, e precisamente se occorre procedere con:

- a. chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni;
- b. chiamata all'esito di procedura di selezione, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 18, comma 1, della legge 240/2010;
- c. chiamata all'esito di procedura di selezione indetta nel rispetto del vincolo disposto dall'art. 18, comma 4, della legge 240/2010, secondo le modalità stabilite dal comma 1 del medesimo art. 18;
- d. chiamata all'esito di procedura di valutazione, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010, di titolari di contratto a norma del comma 3 – lettera b) – del citato art. 24, nella versione precedente alle modifiche introdotte dal d.l. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 29 giugno 2022, n. 79 che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della stessa legge, nei limiti delle risorse a ciò destinabili;
- e. chiamata all'esito di procedura di valutazione, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 24, comma 6, della legge 240/2010, di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della stessa legge, nei limiti delle risorse a ciò destinabili.
- f. mobilità per chiamata dei professori ordinari e associati, ai sensi dell'art. 7, commi 5-bis, 5-ter, 5 quater della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

6. Il Dipartimento proponente deve inoltre indicare:

- g. la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- h. il settore concorsuale in relazione al quale devono svolgersi le procedure di selezione e valutazione;
- i. l'eventuale profilo richiesto per la chiamata mediante la specificazione di uno o più settori scientifico- disciplinari;
- j. le funzioni didattiche e scientifiche e clinico-assistenziali, ove previste, e l'impegno che il professore chiamato sarà tenuto a svolgere, in conformità al Regolamento d'Ateneo sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori;
- k. le modalità di copertura finanziaria del posto di cui si richiede l'assegnazione, se interamente a carico del bilancio universitario o se finanziato da soggetti esterni sulla base di accordi, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente Regolamento;



- l. nel caso di posti per i quali sia previsto anche lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, occorre evidenziare la struttura sanitaria presso cui tale attività sarà espletata e i requisiti richiesti.
7. Il Dipartimento proponente può indicare:
- m. un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare per la valutazione dettagliata, anche differenziato per fascia e per area disciplinare, comunque non inferiore a dodici, nel caso di procedure da espletare ai sensi delle lettere b), c) ed e) del precedente comma 5; nelle procedure di cui alla lett. d) del precedente comma 5, il numero massimo di pubblicazioni è stabilito in dodici;
 - n. le competenze linguistiche eventualmente da accertare, in relazione alle esigenze correlate allo svolgimento di insegnamenti in lingua straniera, nel caso di procedure da espletare ai sensi delle lettere b) e c) del precedente comma 5.

Titolo I - Standard qualitativi per lo svolgimento delle procedure di cui ai seguenti Titoli II, III e IV

Art. 4 - Modalità di definizione degli standard

1. Gli standard qualitativi per la valutazione dei candidati sono definiti con riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, in conformità al D.M. 4 agosto 2011, n. 344 e ai successivi articoli del presente Titolo. Qualora le procedure di selezione riguardino posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività clinico-assistenziale in ambito medico e veterinario, gli standard di valutazione sono definiti anche in relazione a tale attività.
2. Per le procedure previste dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010, in aggiunta alle attività oggetto del contratto, devono essere valutate le eventuali attività che i candidati hanno svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi dell'art. 24, comma 1, o dell'art. 29, comma 5, della legge 240/2010, hanno avuto accesso al contratto. Qualora i candidati siano stati inquadrati, ai sensi dell'art. 29, comma 7, della medesima legge, quali vincitori di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini del procedimento di cui al citato comma 5 dell'art. 24 della legge 240/2010.
3. Per le procedure contemplate dall'art. 18 e dall'art. 24, comma 6, della legge 240/2010, il presente Regolamento definisce gli standard per la valutazione dell'attività didattica e scientifica e delle attività istituzionali, organizzative e di servizio, e di terza missione, svolte presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso l'Ateneo o altri Atenei.

Art. 5 - Modalità di attribuzione dei punteggi

1. La Commissione di selezione di cui all'art. 12 valuta i seguenti elementi, e determina, in sede di riunione preliminare, i punteggi che potrà attribuire a ciascuno di essi nel rispetto dei valori massimi di seguito indicati:
 - a. attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche
 - procedure per posti di professore di prima fascia: 60 punti, di cui 15 all'attività di ricerca scientifica, 40 punti alle pubblicazioni scientifiche e 5 punti alla consistenza complessiva, intensità e continuità della produzione scientifica
 - procedure per posti di professore di seconda fascia: 70 punti, di cui 15 all'attività di ricerca scientifica, 50 alle pubblicazioni scientifiche e 5 punti alla consistenza complessiva, intensità e continuità della produzione scientifica



- b. attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive anche delle opinioni espresse dagli studenti limitatamente alle procedure da svolgere ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6
 - procedure per posti di professore prima fascia: 30 punti
 - procedure per posti di professore di seconda fascia: 25 punti;
 - c. attività istituzionali, organizzative e di servizio, inclusa la terza missione
 - procedure per posti di professore di prima fascia: 10 punti
 - procedure per posti di professore di seconda fascia: 5 punti;
 - d. attività clinico-assistenziali, ove previste
 - procedure per posti di professore di prima fascia: 10 punti
 - procedure per posti di professore di seconda fascia: 10 punti.
2. La Commissione formula, per ciascuno degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) del comma precedente, anche un motivato giudizio analitico a corredo del punteggio attribuito.
3. L'attribuzione del punteggio e la redazione del giudizio analitico degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) del primo comma deve essere effettuata secondo i criteri indicati negli articoli 6, 7, 8 e 9.
4. Nella riunione preliminare, la Commissione di selezione di cui all'art. 12, nel rispetto dei parametri massimi indicati al precedente comma 1, potrà ulteriormente dettagliare le modalità di attribuzione dei punteggi, attribuendo un peso diverso a ciascuna tipologia di pubblicazione, considerando le peculiarità del settore scientifico-disciplinare oggetto di valutazione.

Art. 6 - Criteri per la valutazione della didattica

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume, l'intensità e la continuità delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli espletati nell'ambito di corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea a ciclo unico, corsi di perfezionamento, master, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione.
2. Per le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerate, in particolare, le attività di relatore/correlatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi di specializzazione; le attività di tutorato degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale e di tutorato di dottorandi di ricerca; i seminari.
3. Per le procedure di valutazione da svolgere nel quadro dell'art. 24, commi 5 e 6, sono inoltre considerate le opinioni espresse dagli studenti sui moduli o sugli insegnamenti erogati dai candidati, ove disponibili.

Art. 7 - Criteri per la valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche

1. Gli standard qualitativi, ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica dei candidati, considerano gli aspetti di seguito indicati:
- a. autonomia scientifica dei candidati;
 - b. capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto;
 - c. organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, l'appartenenza ad accademie scientifiche di riconosciuto prestigio;



- d. conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
- e. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- f. partecipazione in qualità di relatori a congressi e convegni di interesse internazionale;
- g. attività di valutazione nell'ambito di procedure di selezione competitive nazionali e internazionali.

2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni prodotte dai candidati, si considerano le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti e i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Fatta salva per le procedure di cui all'art. 18, comma 1, e all'art. 24, comma 6, la possibilità di limitare il numero massimo di pubblicazioni presentabili, secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 7 del presente Regolamento, nella valutazione dei candidati deve essere considerata la consistenza complessiva della produzione scientifica di ciascuno, l'intensità e la continuità temporale della stessa, con esclusione dei periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali (congedi e aspettative stabiliti dalla legge, diversi da quelli previsti per motivi di studio).

3. I criteri in base ai quali si svolge la valutazione delle pubblicazioni scientifiche sono i seguenti:

- h. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- i. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- j. congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da coprire e relativo settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari strettamente correlate al profilo;
- k. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione dello stesso ai lavori in collaborazione;
- l. nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni di selezione si avvalgono anche di uno o più degli indicatori bibliometrici comunemente utilizzati.

Art. 8 - Criteri per la valutazione delle attività gestionali, organizzative, di servizio, e di terza missione

1. Sono considerati, ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio, il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso l'Ateneo o altri Atenei.

2. Ai fini della valutazione delle attività di terza missione possono considerarsi tutte le azioni promosse con l'obiettivo di valorizzazione e trasferimento delle conoscenze, con particolare riferimento alle attività di gestione della proprietà industriale, alle imprese spin-off, alle attività conto terzi, alle strutture di intermediazione, alla gestione del patrimonio e alle attività culturali, alle attività per la salute pubblica, alla formazione continua, all'apprendimento permanente e alla didattica aperta, al public engagement, alle attività di promozione di politiche di inclusione sociale sostenute dall'Ateneo e da altri Atenei. Nella riunione preliminare, la Commissione di selezione di cui all'art. 12, potrà dettagliare le modalità di attribuzione dei punteggi, attribuendo un peso diverso a ciascuna tipologia di attività, considerando le peculiarità del settore scientifico-disciplinare oggetto di valutazione.



Art. 9 - Criteri per la valutazione delle attività clinico-assistenziali

1. La valutazione delle attività clinico-assistenziali è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività del candidato con il settore concorsuale oggetto della selezione e l'eventuale settore scientifico-disciplinare indicato nel bando. Sono considerate: la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

Titolo II - Procedure di chiamata nel quadro dell'art. 18, comma 1, della legge 240/2010

Art. 10 - Bando di selezione

1. La procedura di chiamata di professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 si avvia mediante l'emanazione da parte del Rettore, con proprio decreto, di un bando pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Ateneo nonché sul sito web del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori; l'avviso del bando è inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando può riferirsi a più posti e riguardare più Dipartimenti. Il bando deve specificare per ciascun posto:

- a. la fascia cui è riferito;
- b. il Dipartimento presso il quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- c. il settore concorsuale e l'eventuale o gli eventuali settori scientifico- disciplinari che definiscono il profilo della posizione;
- d. le funzioni didattiche e scientifiche, ed eventualmente anche clinico- assistenziali, e l'impegno da assolvere in caso di chiamata;
- e. il trattamento economico e previdenziale;
- f. i diritti e i doveri del docente;
- g. i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura di cui al successivo art. 11;
- h. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare secondo quanto indicato al precedente art. 3, comma 7;
- i. gli standard qualitativi di valutazione dei candidati cui la Commissione di selezione è tenuta ad attenersi, come indicati al Titolo I del presente Regolamento ed eventualmente specificati;
- j. la previsione dello svolgimento della prova orale indicata al comma 1 dell'art. 13;
- k. la previsione di una prova didattica (lezione) e le modalità di svolgimento della stessa, dalla quale sono esonerati i candidati che siano già professori universitari di prima o di seconda fascia, ovvero ricoprano una posizione equivalente in una università di altro Paese, o abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 o abbiano svolto, in qualità di ricercatore universitario a tempo indeterminato, nei tre anni accademici precedenti la data del bando, attività di insegnamento, acquisendo il titolo di professore aggregato;
- l. la lingua straniera per la quale effettuare l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche possedute dai candidati;
- m. nel caso di posti per i quali sia previsto anche lo svolgimento di attività clinico-assistenziale in convenzione, la struttura ospedaliera presso la quale tale attività sarà svolta, nonché i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività medesima.



3. Il bando deve altresì riportare il termine e le modalità di presentazione, eventualmente anche per via telematica, delle domande di candidatura, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche e dal relativo elenco. Il termine per la presentazione delle domande di candidatura non può essere inferiore a trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 11 - Requisiti di ammissione

1. Possono essere ammessi a partecipare alle procedure di selezione:

- n. studiosi che abbiano conseguito, ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010, l'abilitazione nazionale attestante la qualificazione scientifica per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia oggetto del procedimento, ovvero per la fascia superiore purché non siano già titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore;
- o. studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 210/1998 e successive modifiche e integrazioni, per la fascia corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, ovvero per la fascia superiore purché non già titolari delle medesime funzioni, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- p. professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- q. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2. Nel caso di procedure vincolate alla chiamata di soggetti nelle condizioni di cui all'art. 18, comma 4, della legge 240/2010, l'ammissione è limitata a coloro che nell'ultimo triennio solare antecedente alla data del bando non abbiano prestato servizio presso l'Università di Milano, né siano stati ivi titolari di assegni di ricerca o iscritti a corsi di studio ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis L. 240/2010.

3. Nel caso di procedure vincolate alla chiamata di soggetti nelle condizioni di cui all'art. 24, comma 5 nella formulazione antecedente l'entrata in vigore del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'ammissione è limitata ai RTDB nel terzo anno di contratto in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia per il settore concorsuale oggetto della procedura.

4. Nel caso di procedure vincolate alla chiamata di soggetti nelle condizioni di cui all'art. 24, comma 6, l'ammissione è limitata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia per il settore concorsuale oggetto della procedura, nel caso si tratti di procedure relative a posti di professore di seconda fascia; ai professori di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione di prima fascia per il settore concorsuale oggetto della procedura, nel caso si tratti di procedure relative a posti di professore di prima fascia.

5. Non possono partecipare ai procedimenti per le chiamate coloro i quali, al momento della presentazione della domanda di candidatura, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto e che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art. 12 - Commissione di selezione

1. La Commissione preposta alle operazioni di valutazione e selezione è nominata con decreto del Rettore su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato.



La Commissione di selezione è costituita, garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere, da tre professori di prima fascia inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando; in mancanza i tre professori sono individuati tra gli appartenenti al macrosettore relativo. La maggioranza dei componenti della Commissione deve appartenere al settore o ai settori scientifico-disciplinari indicati nel bando. Per le procedure relative a posti di professore di seconda fascia, i Consigli dei Dipartimenti possono designare quale componente della Commissione anche un professore di seconda fascia.

2. La maggioranza dei componenti della Commissione deve essere costituita da soggetti esterni, di altri Atenei, anche stranieri, o appartenenti ad istituzioni di ricerca.

I componenti della Commissione interni all'Ateneo e esterni, appartenenti ad Atenei italiani, devono attestare o certificare come segue:

- a) i professori di prima fascia: il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, con raggiungimento del valore-soglia in almeno due indicatori sui tre previsti dalla normativa vigente;
- b) i professori di seconda fascia: il possesso dei requisiti relativi agli indicatori previsti per l'abilitazione ai ruoli di professore di prima fascia con raggiungimento del valore-soglia in almeno due indicatori sui tre previsti dalla normativa vigente.

In via subordinata, può essere attestato o autocertificato, da parte dei professori di prima e di seconda fascia, il possesso dei requisiti relativi agli indicatori soglia previsto per l'abilitazione, rispettivamente, alla prima e seconda fascia, con raggiungimento del valore-soglia in tutti gli indicatori previsti dalla normativa vigente. In tale ultima ipotesi deve essere altresì attestato/autocertificato il possesso, in riferimento agli ultimi cinque anni, di almeno uno dei seguenti requisiti:

- i. direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;
- ii. responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- iii. conseguimento della titolarità di brevetti correlati ad attività di ricerca nel proprio settore scientifico disciplinare.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 6 della legge 240/2010, non possono far parte delle Commissioni di selezione coloro che hanno riportato una valutazione negativa nelle attività indicate al comma 7 dell'art. 6 della legge n. 240/2010.

I componenti della Commissione esterni all'Ateneo provenienti da università straniere devono essere in possesso di competenze specifiche nei settori concorsuali cui si riferisce il bando, ovvero nel settore o nei settori scientifici-disciplinari, ove indicati nel bando, e appartenere a ruoli equivalenti a quello di professore di prima fascia, ovvero di seconda fascia nel caso contemplato al presente comma. La corrispondenza della qualifica dei soggetti stranieri al titolo italiano è attestata dai Consigli dei Dipartimenti designanti sulla base del D.M. 456 del 10.05.2023; la riconducibilità dell'attività degli stranieri al settore concorsuale e, ove richiesto, al o ai settori scientifico-disciplinari è ugualmente attestata dai Consigli dei Dipartimenti designanti.

3. Dei tre componenti della Commissione uno è designato direttamente dal Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto. I restanti due componenti, comunque esterni all'Ateneo, sono individuati tramite sorteggio, all'interno di una rosa di cinque nominativi proposta dal medesimo Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio del Dipartimento interessato provvede agli adempimenti previsti dal presente comma nella composizione limitata ai professori di prima fascia e a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il Consiglio del Dipartimento è tenuto a fornire i curricula dei professori designati o proposti nell'ambito della prevista rosa. Nella rosa può essere indicato un solo docente sorteggiabile appartenente ad un SSD diverso da quello/i indicato/i nel bando. La rosa di componenti sorteggiabili deve essere



composta esclusivamente da docenti appartenenti al/i SSD previsto/i dal bando nel caso in cui il componente designato dal Consiglio di Dipartimento appartenga a un SSD differente.

4. Per le procedure relative a posti di professore di seconda fascia, i Consigli dei Dipartimenti possono designare quale componente della Commissione anche un professore di seconda fascia; restano confermate le clausole relative all'appartenenza al settore concorsuale o macrosettore relativo e all'eventuale o eventuali settori scientifico-disciplinari di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. In questo caso, la designazione è effettuata dal Consiglio del Dipartimento nella composizione estesa ai professori di seconda fascia.

5. I componenti esterni all'Ateneo, salvo casi di assoluta impossibilità, devono appartenere ad atenei nazionali o internazionali diversi tra loro.

6. Non possono far parte delle Commissioni di cui al presente articolo coloro che siano componenti in carica delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia.

7. Tutti i componenti della Commissione devono possedere le competenze linguistiche richieste dal bando ai fini della valutazione e selezione.

8. Le Commissioni giudicatrici sono costituite nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. A tal fine, ogni Commissario, dopo la predeterminazione dei criteri di cui al comma 1 dell'art. 13 e dopo aver preso visione della lista dei candidati, deve autocertificare l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi.

9. Le Commissioni, ciascuna delle quali individua al proprio interno un Presidente e un Segretario, svolgono i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti stessi. Esse possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. In ogni caso la partecipazione ai lavori della Commissione costituisce per i membri obbligo d'ufficio, fatti salvi i casi di forza maggiore.

10. Nel caso in cui abbia presentato domanda di ammissione alle procedure di selezione di cui al presente Titolo un solo candidato già in servizio in altra università italiana per la medesima fascia, ovvero in servizio per la posizione equivalente in una università straniera, il Consiglio del Dipartimento interessato, nella composizione limitata ai professori di prima fascia, designa, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, una Commissione di selezione composta da tre membri, tutti professori di prima fascia, individuati tra i professori in servizio presso l'Ateneo o presso altri atenei italiani o stranieri che si trovino nelle condizioni stabilite dai commi 2 e 3 del presente articolo. Per le procedure relative a posti di professore di seconda fascia può essere nominato commissario anche un professore di seconda fascia, fatte salve le clausole relative all'appartenenza al settore concorsuale o macrosettore relativo e all'eventuale o eventuali settori scientifico-disciplinari di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo.

11. Eventuali istanze di ricusazione di uno o più commissari da parte dei candidati possono essere presentate al Rettore nel termine di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione sul sito web dell'Ateneo. Se la causa di ricusazione sopravvenga dopo il predetto termine, purché prima della data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

12. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario possono avvenire solo per sopravvenuti motivi personali o di salute adeguatamente documentati ostativi all'espletamento delle attività di commissario e producono effetti solo dopo l'emanazione del provvedimento di accettazione del Rettore. Al commissario rinunciario o dimissionario subentra il primo sorteggiato supplente indipendentemente dal genere.



Art. 13 - Modalità di svolgimento delle selezioni

1. In armonia con le disposizioni recate dal Titolo I del presente Regolamento, ciascuna Commissione definisce, anche in via telematica, gli specifici punteggi per i criteri di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, entro i massimi previsti dall'art. 5, da utilizzare nella valutazione, per ciascun candidato, delle attività specificate al predetto Titolo I, compresa la valutazione di una prova orale, consistente nella presentazione dell'attività scientifica del candidato e nella discussione dei titoli dallo stesso presentati, nonché delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata nel bando nei casi di cui all'art. 3 c.7 lett.b). La Commissione valuta altresì specificamente la congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca e di didattica dell'Ateneo. I punteggi stabiliti dalla Commissione in aderenza al presente Regolamento e al bando sono pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale dell'Ateneo per almeno 5 giorni, decorsi i quali la Commissione può procedere nei suoi lavori.
2. Alla prova orale indicata al comma 1, che deve svolgersi in seduta pubblica, può essere attribuito un massimo di 10 punti. Sono ammessi alla predetta prova i candidati giudicati meritevoli a seguito della procedura di valutazione di cui al comma 1 del presente articolo, svolta dalla Commissione in seduta riservata, in numero triplo rispetto al numero dei posti da coprire e messi a bando, secondo l'ordine della graduatoria di merito.
3. Ai fini dello svolgimento della prova didattica (lezione), per i candidati che sono tenuti a sostenerla ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 2, lettera k) del presente Regolamento, la Commissione stabilisce tre argomenti, inerenti a temi generali e metodologici del settore oggetto del bando, e li comunica a ciascun candidato con anticipo di 24 ore rispetto alla data di svolgimento della prova. All'atto della comunicazione il candidato sceglie tra i tre argomenti quello su cui verterà la sua lezione. Nessun punteggio è attribuito alla prova didattica, che si conclude con un giudizio di idoneità.
4. Al termine delle operazioni di valutazione, la Commissione provvede ad individuare, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti e motivandone la scelta, il candidato o i candidati, nel caso di più posti banditi, maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche richieste. Gli esiti della selezione sono resi pubblici dopo l'accertamento della regolarità degli atti secondo le modalità indicate al successivo art. 14, mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ateneo.

Art. 14 - Termine del procedimento di selezione e verifica dei relativi atti

1. Le Commissioni di selezione concludono i propri lavori entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina sul sito web di ateneo. Il mese di agosto non è computato ai fini del termine di conclusione dei lavori.
2. Per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione, Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il predetto termine. Decorso il termine di proroga senza che i lavori inerenti al procedimento di selezione siano conclusi e gli atti consegnati, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova.
3. L'accertamento della regolarità degli atti della Commissione compete al Rettore, il quale deve provvedervi entro trenta giorni dalla consegna degli atti stessi, su istruttoria dei competenti Uffici. Ove ne ravvisi l'opportunità, il Rettore può avvalersi della consulenza di un collegio di verifica, da lui stesso nominato, con l'incarico di esaminare in via preliminare, sotto il vincolo della riservatezza, gli atti predisposti dalla Commissione medesima. Nel caso riscontri o gli vengano segnalati vizi di forma, il Rettore, con provvedimento motivato, rinvia gli atti alla Commissione perché provveda alla loro regolarizzazione entro il termine stabilito dallo stesso Rettore.
4. Gli atti delle procedure sono resi pubblici nel rispetto della disciplina della trasparenza amministrativa e della protezione dei dati personali. Sono pubblicati sul Portale di Ateneo il bando, il decreto di nomina della commissione, il verbale di fissazione dei criteri di valutazione, il decreto di approvazione atti.



5. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche oggetto del bando è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo articolo 15.

Art. 15 - Chiamata del candidato selezionato

1. All'esito della procedura di selezione, il Dipartimento interessato propone al Consiglio di amministrazione, entro un mese dall'approvazione degli atti di selezione da parte del Rettore, la chiamata del candidato o dei candidati selezionati per la copertura del posto o dei posti assegnatigli. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

2. La chiamata è approvata dal Consiglio di amministrazione con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il professore afferisce al Dipartimento che ha disposto la proposta di chiamata.

4. Nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, il Dipartimento non adotti alcuna delibera è tenuto a darne motivazione al Consiglio di amministrazione e non può richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di alcun posto di professore di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

5. Le selezioni di cui al presente regolamento non danno luogo a dichiarazioni di idoneità.

Titolo III - Procedure di chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010

Art. 16 - Modalità di svolgimento

1. La procedura di chiamata a professore di prima o di seconda fascia da ricoprire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 si avvia previa emanazione del relativo bando, corredato dell'indicazione del settore concorsuale e dell'eventuale o eventuali settori scientifico-disciplinari di riferimento. Il periodo di apertura del bando non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Ateneo.

2. Possono presentare domanda tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di legge riportati al comma 4 dell'art. 11, con le limitazioni indicate al comma 5 dello stesso art. 11.

3. Le procedure di valutazione si svolgono secondo le modalità previste dall'art. 13 del presente Regolamento, con esclusione dello svolgimento delle prove nello stesso previste.

4. La Commissione di valutazione è nominata con decreto rettorale ed è tenuta a concludere i propri lavori entro due mesi. Essa è costituita e opera secondo le disposizioni, per quanto compatibili, di cui agli articoli 12, 13 e 14 del presente Regolamento. Si applicano per le chiamate le disposizioni recate dall'art. 15.

5. Nei casi in cui abbia fatto domanda un solo candidato, il Consiglio del Dipartimento interessato, nella composizione limitata ai professori di prima fascia, designa, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, una Commissione di valutazione composta da tre membri, tutti professori di prima fascia, individuati tra i professori in servizio presso l'Ateneo o presso altri atenei italiani o stranieri che si trovino nelle condizioni stabilite ai commi 2 e 4 dell'art. 12, in possesso del requisito di cui al comma 12 del medesimo art. 12. Per le procedure relative a posti di professore di seconda fascia può essere nominato commissario anche un professore di seconda fascia, fatte salve le clausole relative all'appartenenza al settore



concorsuale o macrosettore relativo e all'eventuale o eventuali settori scientifico-disciplinari di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 12.

Titolo IV – Procedure di chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010 nella formulazione antecedente l'entrata in vigore del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 17 - Modalità di svolgimento

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del fabbisogno di personale, nel terzo anno di contratto e non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, il Consiglio del Dipartimento di riferimento delibera di sottoporre a valutazione, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, il titolare di contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010 nella formulazione antecedente l'entrata in vigore del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica ai sensi dell'art. 16 della medesima legge 240/2010. La notizia dell'avvio della procedura è pubblicata per almeno 15 giorni sul sito web dell'Ateneo.
2. Qualora, entro il termine indicato al comma 1, il ricercatore non sia ancora in possesso della prescritta abilitazione, ma comunque la consegua entro la naturale scadenza del contratto, la procedura di valutazione è avviata successivamente all'acquisizione della stessa.
3. Anche alle procedure disciplinate dal presente Titolo si applicano le limitazioni indicate al comma 5 dell'art. 11.
4. La valutazione si svolge in base agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con D.M. 344/2011 ed è affidata dal Dipartimento ad una commissione istruttoria composta da tre professori, esterni o interni all'Ateneo, anche tutti afferenti al Dipartimento, di cui almeno due di prima fascia, inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando o, in mancanza, individuati tra gli appartenenti al macrosettore relativo. La maggioranza dei componenti della Commissione deve appartenere al settore o ai settori scientifico-disciplinari indicati nel bando.
5. La Commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro un mese dall'individuazione.
6. Il Consiglio del Dipartimento interessato, vista l'istruttoria condotta, propone al Consiglio di amministrazione la chiamata nel ruolo di professore associato del candidato che ha ottenuto il giudizio positivo.
7. I Consigli di Dipartimento provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con la partecipazione dei soli professori di prima e seconda fascia a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 18 - Norme finali

1. Tutte le designazioni dei componenti le Commissioni di selezione e di valutazione sono effettuate dai Consigli di Dipartimento a scrutinio palese.
2. Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto dell'Ateneo, il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ed è emanato dal Rettore con proprio decreto e reso pubblico sul sito web dell'Ateneo; esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il Regolamento è modificato con le stesse modalità.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

3. Successivamente alla prevista emanazione del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca chiamato a dare attuazione all'art. 14, comma 6-bis, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ogni riferimento ai Settori concorsuali (SC) del presente regolamento dovrà intendersi come riferimento ai Gruppi Scientifico disciplinari (GSD).
4. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure da questo regolate e avviate dopo l'entrata in vigore dello stesso.
5. Sono fatte salve le disposizioni del Regolamento di Ateneo in materia di valutazione dei ricercatori a tempo determinato di tipo B per l'inquadramento nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis nella versione precedente alle modifiche introdotte dal d.l. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 29 giugno 2022, n. 79 (c.d. passaggio anticipato da RTDB a PA).